



**REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA**

composta dai magistrati:

dott. Giancarlo Astegiano	Presidente f.f. (relatore)
dott. Gianluca Braghò	Primo referendario
dott. Andrea Luberti	Referendario
dott. Paolo Bertozzi	Referendario
dott. Cristian Pettinari	Referendario
dott. Giovanni Guida	Referendario
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	Referendario

nella camera di consiglio del 23 settembre 2015

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

Vista la nota del 23 giugno 2015, prot. n. 4156, con la quale il Sindaco del Comune di Lonate Ceppino (VA) ha chiesto un parere in materia di spesa di personale e vincoli di finanza pubblica;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per la camera di consiglio odierna per deliberare sulla sopra indicata richiesta ed ha nominato relatore il Consigliere Giancarlo Astegiano;

Udito il relatore,

Ritenuto in

FATTO

Il Sindaco del Comune di Lonate Ceppino ha inoltrato alla Sezione un quesito con il quale ha domandato se sia possibile procedere all'assunzione di un addetto all'Ufficio Tributi, cat. C1 ricorrendo alla mobilità volontaria tra Enti e non alla mobilità di personale dalle Province (Enti di area vasta), così come previsto dall'art. 1, co. 424 della legge n. 190 del 2014, considerato che la specifica figura professionale non sarebbe prevista nelle province dato che le stesse non sarebbero competenti nella gestione dei tributi locali.

Al fine di chiarire la finalità del quesito ha messo in luce che la Sezione delle Autonomie con la delibera n. 19 del 2015 aveva confermato che la disciplina normativa vigente nel 2015 prevedeva unicamente la possibilità di effettuare avvisi di mobilità riservati ai soli dipendenti delle Province, salvo che si dovessero effettuare assunzioni di figure professionali infungibili e non presenti nella Provincia, con onere di verifica a carico dell'ente precedente.

Considerato in

DIRITTO

Ammissibilità della richiesta

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'art. 7, comma 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 che, innovando il sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, ha previsto che le Regioni, le Province, le Città metropolitane ed i Comuni possano formulare alle Sezioni regionali della Corte quesiti nella materia della contabilità pubblica.

Preliminarmente all'esame del merito, occorre verificare che la richiesta provenga da uno dei soggetti individuati dalla norma citata sopra e si riferisca ad una questione che rientri nella materia della contabilità pubblica.

Con atto del 27 aprile 2004, e con successiva delibera 10 marzo 2006, n. 5, la Sezione delle Autonomie ha delineato gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione consultiva attribuita alla Corte¹.

In relazione al profilo soggettivo, la legittimazione a richiedere pareri è circoscritta ai soli enti previsti dall'art. 7, co. 8 della legge n. 131 del 2003, in considerazione della natura speciale della funzione consultiva attribuita alla Magistratura contabile e la richiesta deve essere formulata dall'Organo di vertice dell'Ente richiedente che nei Comuni è il Sindaco e nelle Province il Presidente.

Nell'ambito dell'Amministrazione locale le competenze gestionali spettano ai dirigenti ma i poteri di indirizzo e rappresentanza dell'Ente risiedono nell'organo di vertice e solamente a quest'ultimo è riservata la facoltà di avvalersi della funzione consultiva della Corte prevista dal citato art. 7, co. 8 della legge n. 131 del 2003.

¹ Corte conti, sez. Autonomie, 10 marzo 2006, n. 5, in http://www.corteconti.it/opencms/opencms/handle404?exporturi=/export/sites/portalecdc/documenti/controllo/sez_autonomie/2006/delibera_5_aut_2006.pdf&%5d.

Il quesito in esame proviene dal Sindaco del Comune di **Lonate Ceppino**, risulta sottoscritto dal Presidente della Giunta provinciale e, pertanto, in relazione al profilo soggettivo, è ammissibile.

Quanto alla natura dei quesiti che possono essere formulati alle Sezioni regionali della Corte, il citato art. 7, co. 8 della legge n. 131 del 2003 delimita l'oggetto a questioni attinenti alla materia della contabilità pubblica.

L'ambito oggettivo di tale locuzione, in conformità a quanto stabilito dalla Sezione Autonomie negli atti citati sopra, deve ritenersi riferito alla *“attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria - contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli”*.

A maggior specificazione della natura delle questioni sottoponibili all'esame delle Sezioni regionali, le Sezioni riunite della Corte, in sede di controllo, nell'esercizio della funzione di orientamento generale assegnata dall'art. 17, comma 31, del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno fornito ulteriori chiarimenti, precisando che la funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo nei confronti degli Enti territoriali deve svolgersi anche in ordine a quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica, e in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio².

In ogni caso, come già precisato nei citati atti di indirizzo, nonché in numerose delibere di questa Sezione, possono essere oggetto della funzione consultiva della Corte dei Conti, le sole richieste di parere volte ad ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale. Devono quindi ritenersi inammissibili le richieste concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un'ingerenza della Corte nella concreta attività dell'Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all'amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte quale organo magistratuale. Analogamente, al fine di evitare interferenze con procedimenti o giudizi in corso, non risultano ammissibili richieste riferite a questioni sottoposte all'esame della Procura della corte dei conti o di altra Autorità giudiziaria.

La richiesta formulata dal Sindaco del Comune di **Lonate Ceppino** risponde ai criteri di ammissibilità indicati sopra poiché è finalizzata ad ottenere dalla magistratura contabile indicazioni di carattere generale in relazione alla disciplina della spesa di personale in relazione ai vincoli di finanza pubblica.

In conclusione, la richiesta di parere in esame è ammissibile nei limiti precisati sopra.

Merito

Il quesito posto dal Sindaco di **Lonate Ceppino** riguarda la possibilità di procedere all'assunzione di un dipendente utilizzando la procedura della mobilità in relazione ai vincoli e ai limiti alla spesa di personale imposti dalle leggi statali di coordinamento della finanza pubblica e, in particolare dall'art. 1, co. 424 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015)

² Corte conti, sez. riun. contr. 17 novembre 2010, n. 54, in http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2010/delibera_54_2010.pdf

che ha previsto una speciale procedura di mobilità diretta a ricollocare il personale soprannumerario delle province, interessate dal processo di riordino istituzionale, ancora in atto.

Anche a seguito di alcune incertezze interpretative, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, come noto allo stesso richiedente, ha chiarito l'ambito di applicazione della disposizione speciale introdotta dalla legge di stabilità osservando, in linea generale, che *“per il 2015 ed il 2016 agli enti locali è consentito indire bandi di procedure di mobilità riservate esclusivamente al personale soprannumerario degli enti di area vasta; a conclusione del processo di ricollocazione del personale soprannumerario destinatario dei processi di mobilità, è ammissibile indire le ordinarie procedure di mobilità volontaria”* (16 giugno 2015, n. 19).

La Sezione delle Autonomie ha affrontato anche la questione posta dal Sindaco di **Lonate Ceppino** in relazione alla possibilità di non ricorrere alla speciale procedura di mobilità indicata sopra ma a quella ordinaria qualora nei ruoli della Provincia non risultassero reperibili soggetti con una professionalità specifica e necessaria per le esigenze dell'ente locale.

Al fine di evitare comportamenti elusivi della norma speciale introdotta con la legge di stabilità per il 2015, la Sezione delle Autonomie ha precisato che *“se l'ente deve coprire un posto di organico per il quale è prevista una specifica e legalmente qualificata professionalità, eventualmente attestata da titoli di studio precisamente individuati – in quanto tale assunzione è necessaria per garantire l'espletamento di un servizio essenziale, alle cui prestazioni la predetta professionalità è strettamente e direttamente funzionale - non potrà ricollocare in quella posizione unità soprannumerarie sprovviste di tale requisiti. E se questa dovesse essere l'unica esigenza di organico da soddisfare nell'arco del biennio considerato dalla norma, una volta constatata l'inesistenza di tali professionalità tra le unità soprannumerarie da ricollocare, l'ente potrà procedere ad assumere nei modi ordinari. Tale ricerca va riferita non al solo personale della Provincia di appartenenza, ma a tutto il personale delle Province interessate alla ricollocazione come individuato ai sensi del comma 422 dell'art. 1 della legge 190/2014”*.

Con l'intento di chiarire l'estensione del principio, nella stessa delibera, la Sezione delle Autonomie ha osservato che *“Sull'argomento oggetto del quesito vengono in evidenza due disposizioni della disciplina legislativa concernente la mobilità: la prima, l'art. 30, comma 1 del d.lgs. n. 165/2001, in base al quale le amministrazioni possono ricoprire i posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni; la seconda, il comma 1-bis, dello stesso art. 30, in base al quale, “l'amministrazione di destinazione provvede alla riqualificazione dei dipendenti...eventualmente avvalendosi, ove sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione”. In sostanza in base alla legge deve esserci una corrispondenza tra qualifica professionale acquisita nell'ente cedente e professionalità necessaria ai compiti da assolvere nell'ente di entrata. Se non c'è corrispondenza o equivalenza di professionalità, resta la possibilità di riqualificazione. In base a questi presupposti, l'unico ostacolo all'immissione negli organici dell'ente ricevente è la totale carenza dei requisiti soggettivi di professionalità richiesti in base alla legge e alla contrattazione collettiva nazionale per ricoprire il posto in organico disponibile. D'altra parte, va anche considerato che la ricollocazione non può operare se non garantendo alle unità ricollocate la posizione giuridica ed economica in godimento, almeno con riferimento al trattamento fondamentale e accessorio, come stabilito dall'art. 1, comma 96 lett. a) della legge n. 56/2014 per il personale trasferito a seguito di trasferimento delle funzioni”*.

Le indicazioni contenute sopra sono idonee a fornire risposta al quesito posto dal Sindaco del Comune di **Lonate Ceppino**. Infatti, il requisito da considerare ai fini della mobilità disciplinata dal co. 424, dell'art. 1 della legge di stabilità del 2015 al fine di verificare le esigenze dell'Ente locale è quello della professionalità risultante dalle declaratorie contenute nella descrizione dei profili delle varie categorie contrattuali, a meno che l'Ente locale abbia l'esigenza di ricoprire un particolare posto in organico con un profilo professionale in relazione al quale sia necessaria un'abilitazione o un requisito professionale

specifico, indicato dalla legge o dalla contrattazione collettiva. Negli altri casi, i dipendenti che rientrano in una determinata categoria contrattuale, se non formati in relazione ad una particolare mansione (ad esempio addetto ufficio tributi) dovranno essere riqualificati, così come previsto dal co. 1-bis, dell'art. 30 del d. Lgs. n. 165 del 2001.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, rende il parere chiesto dal Sindaco del Comune di **Lonate Ceppino**, con nota in data 23 giugno 2015, prot. n. 4156, nei termini indicati sopra.

Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Così deliberato in Milano nell'adunanza del 23 settembre 2015.

Il Presidente f.f. relatore
Giancarlo Astegiano

Depositata in Segreteria
il 5 ottobre 2015
Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Daniela Parisini)